

STATUTO

ART. 1) - Istituzione e sede

Le attività sociali della Patologia vegetale italiana, espresse in precedenza dall'Associazione Fitopatologica Italiana e dalla Società Italiana di Fitoiatria, vengono continuate dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (S.I.Pa.V.). La Società non ha fini di lucro. La sua sede è quella del Presidente in carica.

ART. 2) - Scopi

La Società ha tra i suoi scopi preminenti:

la promozione degli studi e delle ricerche sui vari aspetti o settori della Patologia vegetale;
la diffusione delle conoscenze relative alle malattie delle piante e ai loro agenti biotici ed abiotici. In tal senso promuove e favorisce anche le attività didattiche nel settore fitopatologico in ambito accademico e scolastico;
la promozione di collaborazioni e di scambi tra studiosi di Istituzioni operanti nel campo fitopatologico, nonché di rapporti interdisciplinari in settori di ricerca fondamentale e applicata.

ART. 3) - Attività

Per raggiungere gli scopi di cui sopra, la Società può:

- organizzare convegni, riunioni o altre manifestazioni su argomenti di natura fitopatologica;
- raccogliere e diffondere informazioni relative alle malattie delle piante;
- mantenere collegamenti con altre organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali e con Organi tecnici ministeriali e territoriali (Regioni, Province, Comuni) o altri Enti, su problemi riguardanti la sanità delle piante;
- curare in proprio la pubblicazione di periodici, notiziari o altro tipo di materiale bibliografico, iconografico e documentario per diffondere notizie sociali e per ospitare articoli e scritti dei Soci e di collaboratori esterni;
- gestire finanziamenti ricevuti da Soggetti pubblici o privati per assegnare premi, medaglie o altri attestati di benemerita, o conferire assegni di ricerca per incoraggiare o premiare particolari attività di carattere scientifico assunte nel campo della Patologia vegetale.

ART. 4) - Soci

Possono far parte della Società persone fisiche e soggetti giuridici qualificati che ne facciano domanda scritta, ne condividano lo spirito e gli ideali e ne accettino le finalità.

La Società si compone di:

- Soci Ordinari (persone fisiche), per i quali è prevista una quota annua associativa;
- Soci Collettivi (Enti, Istituzioni), tenuti a corrispondere una quota sociale stabilita dall'Assemblea;
- Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche ed Enti morali), che si impegnano a versare un congruo contributo annuale: le ultime due categorie sono rappresentate da una persona fisica;
- Soci Onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei 3/4 dei suoi componenti, tra studiosi italiani e stranieri, anche non membri della SIPaV, eminenti nell'ambito della Patologia vegetale o che abbiano significativamente promosso il progresso scientifico o applicativo nel campo delle malattie delle piante;
- Soci Studenti (iscritti a Corsi Universitari, Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca), per i quali possono essere previste quote associative ridotte.

Ogni candidato dovrà essere presentato da almeno due Soci e la sua ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo. La qualità di Socio è perduta per volontarie dimissioni o per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. In questo secondo caso, la qualità di Socio può essere riacquisita mediante il semplice pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Nel caso di dimissioni volontarie, la riammissione del Socio è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo ma non è richiesta la presentazione da parte di Soci.

ART. 5) - Quote sociali

Le quote associative delle varie categorie sono fissate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.

ART. 6) - Organi della Società

Organi della Società sono:

- Il Presidente:



SIPaV

Società Italiana di Patologia Vegetale
Italian Phytopathological Society

- Il Vicepresidente
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei revisori dei conti
- L'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente in carica ed è costituito da sei Consiglieri, dal Segretario-Tesoriere designato dal Consiglio medesimo su proposta del Presidente in carica e dal Presidente del precedente Consiglio. Il Presidente e i Consiglieri sono eletti per un triennio e non sono rieleggibili per la stessa qualifica per il triennio immediatamente successivo.

Il Consiglio Direttivo in carica, prima delle elezioni, provvede a compilare una lista di candidati per la carica di Presidente e per quella di Consigliere da inviare ai Soci per la votazione. Questa lista comprenderà i nomi proposti dai Soci in sede assembleare o per iscritto al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Il Consiglio dovrà accertare la disponibilità di coloro che sono stati in tal modo indicati. Le elezioni avvengono per scrutinio segreto, a maggioranza semplice. Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 7) - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Società ed è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta la maggioranza dei suoi componenti lo richieda.

Al Consiglio Direttivo competono:

- gestione della Società;
- la redazione della relazione annuale, comprendente anche un programma di attività;
- l'approvazione dei bilanci finanziari preventivo e consuntivo;
- l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e ogni altra iniziativa o manifestazione utile al raggiungimento degli scopi che la Società si prefigge;
- la formulazione di uno o più Regolamenti relativi alla gestione e alle attività della Società.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, per invito e solo per l'argomento in discussione, i Referenti di specifici punti posti all'ordine del giorno.

Per la realizzazione del programma di attività il Consiglio Direttivo può avvalersi anche di collaboratori soci o non soci.

Lo stesso Consiglio può proporre all'Assemblea la costituzione di Commissioni o Gruppi di lavoro

Se un componente del Consiglio Direttivo non interviene a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica. In questo caso, come nei casi di dimissione, impedimento permanente o decesso, gli succede il socio che nelle elezioni del Consiglio Direttivo era risultato primo dei non eletti avendo ricevuto un significativo numero di voti. Altrimenti, il nuovo membro del Consiglio è cooptato dal Consiglio stesso. In ogni caso, egli rimane in carica sino alla decadenza del Consiglio.

ART. 8) - Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti, inclusi quelli legali, la Società; convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea: sottoscrive verbali delle medesime adunanze, redatti dal Segretario; sottoscrive le lettere d'affari ed i mandati di pagamento; amministra, con il Segretario-Tesoriere, il patrimonio e le rendite della Società, sottoponendo all'approvazione del Consiglio Direttivo ogni atto che non riguardi l'ordinario funzionamento della Società.

Il Presidente designa tra i Consiglieri un Vicepresidente che sostituisce il Presidente per delega di quest'ultimo o nelle funzioni improrogabili per le quali egli sia temporaneamente impedito. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce sino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire entro sei mesi.

ART. 9) - Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere collabora con il Presidente nell'attuazione dei deliberati degli organi sociali: ha il compito di stendere i verbali delle adunanze di Assemblea e del Consiglio Direttivo, che vengono firmati anche dal Presidente; attende alla gestione finanziaria, della quale è responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio Direttivo; predispone e fornisce tutti i dati e gli atti occorrenti per i bilanci preventivo e consuntivo e provvede alla corrispondenza d'ufficio. Al Segretario-Tesoriere è affidata anche la custodia dei verbali e di tutti gli atti sociali, compresi l'archivio e l'inventario dei beni della Società.

In caso d'impedimento o di dimissioni del Segretario-Tesoriere, il Presidente proporrà al Consiglio Direttivo un altro candidato.

ART. 10) - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità, esamina semestralmente il Resoconto di cassa e redige le relazioni da allegare ai bilanci consuntivo e preventivo della Società, che il Segretario-Tesoriere presenta al Presidente e quest'ultimo, a sua volta, all'Assemblea. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'assemblea, è costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti e rimane in carica per un triennio. I suoi membri, che possono essere anche non Soci della SIPaV, possono rimanere in carica anche per due trienni successivi.

ART. 11) - Assemblea

L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per: approvare i bilanci consuntivo e preventivo; esaminare e discutere le eventuali modifiche di Regolamento, approvandole a maggioranza relativa dei votanti; esaminare le relazioni di attività: alla scadenza del mandato triennale, individuare le candidature per le votazioni.

La validità dell'Assemblea è assicurata dalla presenza del 50% dei Soci in prima convocazione e da almeno un quarto dei Soci in seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie possono essere indette, con uno specifico ordine del giorno, su richiesta di non meno di un quinto degli iscritti, I Soci possono farsi rappresentare alle Assemblee nel numero massimo di due deleghe per ogni Socio presente.

Per la validità delle deliberazioni - con l'eccezione delle modifiche di Statuto - è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti, incluse le deleghe. Qualora almeno un terzo dei Soci presenti ne faccia richiesta, si procede con votazione a scrutinio segreto .

ART. 12) — Periodici e Notiziari

L'organo ufficiale della Società è il periodico Journal of Plant Pathology, la cui gestione è disciplinata da apposito regolamento che il Consiglio Direttivo sottopone una tantum all'Assemblea.

La Società ha un proprio sito web tramite il quale sono diffuse le notizie, i programmi e le attività svolte o patrociniate dalla Società e ove sia accessibile a tutti l'elenco dei Soci con i loro recapiti.

ART. 13) - Patrimonio

Le risorse economiche della Società sono costituite dalle quote dei Soci e da eventuali donazioni o lasciti, nonché da contributi finanziari pubblici o privati, la cui accettazione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo. Fanno parte del patrimonio della Società eventuali beni mobili e immobili, consistenze librerie e le riserve dei periodici, monografie, atti di congressi o altre opere pubblicate dalla Società.

ART. 14) - Esercizio sociale

L'esercizio sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo che dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 15) - Modifiche di statuto

Le eventuali modifiche del presente Statuto devono essere proposte dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea. Esse devono essere approvate da almeno i 2/3 dei Soci votanti (incluse le deleghe).

ART. 16) - Scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società, per il quale occorre la maggioranza del 75% dei voti espressi a scrutinio segreto mediante schede inviate a tuffi i Soci, è deliberato da un'Assemblea straordinaria. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, per deliberazione dell'Assemblea, a Società, Istituzioni o Enti che perseguono scopi simili nel campo della Patologia Vegetale.

ART. 17) - Norme di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi, agli usi vigenti ed alle decisioni dell'Assemblea.



SIPaV

Società Italiana di Patologia Vegetale
Italian Phytopathological Society

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Direttivo del 28 Settembre del 2009.

1. Le proposte di nomina a Socio sottoscritte da almeno due Soci dovranno pervenire al Segretario-Tesoriere della Società e saranno esaminate dal Consiglio Direttivo nella riunione successiva alla loro presentazione. In caso di esito favorevole, la nomina sarà comunicata all'Assemblea in occasione della successiva riunione ordinaria, sarà valida dal momento dell'accettazione e sarà subordinata al pagamento della quota annua.
2. La quota sociale deve essere versata dai soci al Segretario-Tesoriere entro il primo quadrimestre di ogni anno.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere trasmesso ai suoi membri, eventualmente anche a mezzo di fax o posta elettronica, non meno di cinque giorni prima della riunione, indicando gli argomenti da trattare. L'adunanza non è valida se sono assenti più di tre componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza semplice dei votanti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso motivato di necessità, e per argomenti che richiedano rapida conclusione, possono essere effettuate adunanze del Consiglio per via telematica.
4. Il luogo dell'adunanza dell'Assemblea generale è stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo. La data di convocazione della seduta e l'indicazione degli argomenti da trattare devono essere notificate ai Soci dal Presidente almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
5. I Gruppi di lavoro su argomenti d'interesse scientifico sono costituiti in base ad un programma di attività e vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea. I gruppi di lavoro presentano annualmente una breve relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.
6. Commissioni su temi specifici possono essere nominate dal Consiglio Direttivo.
7. Per procedere all'elezione del Presidente e dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo in carica indice con almeno trenta giorni di anticipo un'Assemblea generale nella quale vengono proposte o comunicate le candidature. Le liste dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere saranno comunicate a tutti i soci almeno 30 gg prima della data di inizio delle votazioni. I candidati alla carica di Presidente non possono essere votati per quella di Consigliere e viceversa. Hanno diritto al voto i Soci iscritti da almeno due anni. Ciascun Socio dispone di un solo voto per l'elezione del Presidente e di due voti per l'elezione dei Consiglieri. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Saranno eletti i candidati di ciascuna lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di associazione e, subordinatamente, di età. Al fine della determinazione dell'anzianità di associazione fa testo la data della prima iscrizione alla Società.



SIPaV
Società Italiana di Patologia Vegetale
Italian Phytopathological Society